



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. V

Sett. V - Reg. Albo

28.05.2010

Il capo del servizio

Istruttore Amministrativo

Il Segretario

Mirabelli

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

**Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti ,
Gare ed aste, Contratti**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>25-05-2010</u> N. <u>1038</u>	OGGETTO: Appalto lavori di completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in C.da Palazzello. Autorizzazione subappalto all'impresa Vivai Cintoli S.r.l..
N. 74 Settore V° Data <u>06.05.2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

*Il presente atto non
contiene impegno di spesa*

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Mirabelli

L'anno duemiladieci, il giorno sei del mese di maggio nell'ufficio del Settore V, su proposta dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Poidomani Maria Gabriella, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con atto n.29857 di Repertorio del 21.07.2009, registrato a Ragusa in data 30.07.2009 al n.174 , è stato stipulato tra questo Comune e l'impresa Omegabuild S.r.l., avente sede in Palazzolo Acreide (SR) nel Viale Dante Alighieri n.20, il contratto relativo all'affidamento dell'appalto dei lavori di completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in C.da Palazzello, nel quale si è dato atto che la citata impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS24 non essendo in possesso della relativa qualificazione;

rilevato che a seguito di successivo atto di sottomissione n.29903 di Repertorio del 10.03.2010 l'importo complessivo dei lavori affidati ammonta ad € 908.558,33, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,3152 % e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e pari ad € 21.440,40, I.V.A. esclusa;

vista la nota del 19.04.2010, prodotta in pari data presso il Settore VIII e da questo assunta al proprio protocollo con n.34170, con la quale l'impresa di cui sopra ha chiesto l'autorizzazione del subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS24 e ha, al contempo, designato quale impresa subappaltatrice la ditta Vivai Cintoli S.r.l. da Scicli (RG) e trasmesso la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzare ai sensi dell'art.118 del Codice dei Contratti Pubblici;

accertato che la designata ditta subappaltatrice risulta regolarmente iscritta, con codice fiscale e numero d'iscrizione 01309510889, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ragusa, territorialmente competente, per attività idonea alla realizzazione delle lavorazioni sopra specificate e che nei confronti della stessa non sussistono cause ostative ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, come riportato in calce al certificato camerale prodotto;

preso atto che il responsabile del procedimento geom. Rosario Ingallinera, anche sulla base del parere positivo espresso dal direttore dei lavori, ha riconosciuto il contratto di subappalto coerente con il contratto principale stipulato con l'impresa aggiudicataria ed in particolare che i prezzi praticati sono gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con il ribasso non superiore al 20 % così come previsto all'art.118, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

rilevato che, in osservanza del protocollo di legalità di cui alla circolare dell'Assessore regionale n.593/06, con nota prot. n.43170/5° di data odierna sono state chieste alla Prefettura di Ragusa le informazioni di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti della ditta subappaltatrice;

tutto ciò premesso;

ritenuto che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS24 per l'importo complessivo di € 51.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A, previa modifica del testo dell'art.4 del contratto d'appalto nel seguente modo:

- sostituire il periodo "Il lavoro di cui al presente contratto viene appaltato a misura ed il relativo importo globale è concordemente previsto dai contraenti in circa € 51.500,00, sulla base dei prezzi unitari concordati di cui al successivo art.27" con il seguente periodo: "Il lavoro di cui al presente contratto viene appaltato a misura ed il relativo importo globale massimo è concordemente previsto dai contraenti in € 51.500,00, sulla base dei prezzi unitari concordati di cui al successivo art.27 " ;
- sostituire il periodo "Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione né la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto e potrà variare in più o in meno senza alcun limite senza che il subappaltatore possa avanzare pretese di alcun genere" con il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto, l'importo suddetto potrà essere inferiore a seconda delle quantità effettivamente realizzate e in ogni caso la subappaltatrice non potrà richiedere maggiori compensi e indennizzi, restando stabilito sin d'ora che le quantità eseguite verranno compensate con i prezzi concordati e null'altro";

visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

visto l'art.34 della legge 109 dell'11/2/1994;

visto l'art.118 del D.Leg.vo n.163/2006;

preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1) Autorizzare, ai sensi dell'art.118 del D.Leg.vo n.163/2006, l'impresa Omegabuild S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide (SR), nel Viale Dante Alighieri n.20, aggiudicataria dei lavori di completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di Via Monte Cervino in C.da Palazzello, ad affidare in subappalto alla ditta Vivai Cintoli S.r.l. con sede in Scicli (RG), nella C.da Caselunghe s.n.c., C.F. e P.I.:01309510889, i lavori relativi alla categoria scorporabile OS24 per l'importo complessivo di € 51.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A., subordinando l'efficacia dell'autorizzazione all'inserimento nel contratto di subappalto delle modifiche al testo dell'art.4 come esplicitato in premessa, alla registrazione del contratto di subappalto stesso ed alla acquisizione del nulla osta antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 richiesto alla Prefettura di Ragusa.

2) Dare atto che i pagamenti nei confronti del subappaltatore saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria Omegabuild S.r.l. la quale ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copie delle fatture debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Copia contratto di subappalto parte integrante

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Settore VIII e Ufficio Ragioneria.

Visto
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li _____
Per presa visione:
Il Dirigente Generale
Ragusa, li _____
Il Segretario Generale
Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 31 MAG. 2010


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAG. 2010 al 06 GIU. 2010

Ragusa 07 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

CONTRATTO DI SUB-APPALTO

6.7
facciere
N. _____

Art. 1 – Definizioni

L'anno 2010 il giorno 01 del mese di aprile in Palazzolo Acreide (SR), con la presente scrittura privata, da valere e tenere a tutti gli effetti di legge, redatta in due originali, uno per parte, la società OMEGABUILD s.r.l. con sede in Palazzolo a. (SR), Viale D.Alighieri n° 20 P.I. 01530090891 rappresentata dal signor Gallo Fabrizio nato a Palazzolo A. il 25/10/1964, residente in Palazzolo A. Via Boccaccio n° 10 che in seguito sarà chiamato "IMPRESA", e l'impresa agricola VIVA! CINTOLI s.r.l. con sede in Scicli (RG), c.da Caselunghe s.n.c. P.I. 01309510889 rappresentata dal signor Cintoli Guglielmo nato a Scicli (RG) il 20/11/1967, che in seguito sarà chiamato "SUB-APPALTATORE", convengono e stipulano quanto in appresso specificato.

Art. 2 – Premesse

Si premette:

- Che l'impresa "OMEGABUILD s.r.l." in forza del contratto d'appalto con il "Comune di Ragusa" n° 29875 di Rep. del 21/07/2009 reg.to a Ragusa il 30/07/2009 al n° 174, ha assunto i lavori DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MONTE CERVINO IN C.DA PALAZZELLO PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA;
- Che l'impresa per proprie esigenze produttive, intende procedere al sub-appalto delle lavorazioni relative alla sistemazione a verde ;
- Che il Sub-appaltatore risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- Che l'impresa resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal Sub-appaltatore, salvo quanto previsto;
- Che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23/10/1960, n° 1369, della legge 20/05/1970, n° 300, della legge 13/09/1982, n°646 e successive modificazioni e della disciplina in atto, quale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- Che la validità del presente contratto è subordinato all'accettazione del sub-appalto da parte del Committente Comune di Ragusa
- Che il Sub-appaltatore risulta iscritto all'INPS e all'INAIL con le seguenti posizioni:
 - Pos. INPS n° 08801101
 - Pos. ~~INAIL~~ n° /

Art. 3 – Oggetto del subappalto

L'Impresa affida al Sub-appaltatore, che dichiara di assumerla, l'esecuzione delle lavorazioni relative alla sistemazione a verde, presenti nel computo metrico allegato al presente contratto.

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori come sopra specificati, secondo il progetto ed il capitolato allegati al contratto principale regolante i rapporti tra l'Impresa e il Committente dell'opera, ed i quali ne fanno parte integrante.

f Q

Art. 4 – Importo presunto del subappalto

Il lavoro di cui al presente contratto viene appaltato a misura ed il relativo importo globale è concordemente previsto dai contraenti in circa € 51.500,00 (diconsi Euro CINQUEMIGLIAIAEQUECENTO/00) sulla base dei prezzi unitari concordati di cui al successivo art. 27.

Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione né la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto e potrà variare in più o in meno senza alcun limite senza che il Sub-appaltatore possa avanzare pretese di alcun genere.

Art. 5 – Pagamenti

Le fatture saranno intestate alla società OMEGABUILD s.r.l., pagamenti a 60 giorni dall'emissione della fattura

Art. 6 – Revisione prezzi

I prezzi concordati sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Il Sub-appaltatore dichiara di ritenere stipulati a suo rischio tutti indistintamente i prezzi esposti al successivo art. 27 per cui rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione dei prezzi per qualsivoglia titolo o causale, e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 7 – Rapporti esecutivi tra Impresa e Sub-appaltatore

L'Impresa dichiara che disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate all'Amministratore Unico e/o al Direttore Tecnico dell'Impresa stessa.

Il Sub-appaltatore dichiara di assumere per suo medesimo la Direzione Cantiere.

Art. 8 – Sorveglianza dei lavori

Il Sub-appaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione dei lavori ed a quelle organizzative del Direttore di Cantiere.


Il Sub-appaltatore riconosce il potere di verifica della esecuzione dei Lavori da parte dell'Impresa, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 10 del presente contratto, sia all'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso.

Art. 9 – Persone autorizzate dal Sub-appaltatore

Il Sub-appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto ed a saldo, il Sig. CINTOLI GUGLIELMO nato a SCICLI il 20/11/1962, ciò con esonero di responsabilità dell'Impresa e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata all'Impresa immediatamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Art. 10 – Tempi di esecuzione

La durata del subappalto è compresa tra aprile 2010 e fino a fine lavori.



Salvo diverso accordo, resta convenuto che i lavori dovranno essere sviluppati con ritmo costante ed in ogni caso in accordo con il programma lavori predisposto dall'Impresa e accettato dalla Committente che qui si intende richiamato e che viene accettato dal Sub-appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dei lavori

Il Sub-appaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo e in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente principale dell'opera di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Sub-appaltatore ad una eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 12 – Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle opere commesse, rispetto al termine stabilito ovvero al maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile al Sub-appaltatore, verrà applicata nei suoi confronti una penalità che si richiama a quanto previsto al C.S.A., salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Sub-appaltatore.

Art. 13 – Verifica dei lavori e pagamenti dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, come dall'art. 10 del presente contratto, l'Impresa eseguirà la verifica finale dei lavori eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione, dandone regolare preavviso al Sub-appaltatore al quale comunicherà, in forma scritta, entro i successivi 30 (trenta) giorni l'elenco degli eventuali vizi e/o manchevolezze riscontrati, assegnando contemporaneamente un breve termine per eliminarli.

La mancata comunicazione scritta da parte dell'Impresa in ordine ai vizi e/o manchevolezze dei lavori riscontrati durante la visita di cui sopra, nei termini stabiliti, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.

Il collaudo dei lavori eseguiti, sarà effettuato nei tempi e nei modi stabiliti da Capitolato Speciale di Appalto che regola i rapporti tra l'Impresa e la Committente principale dell'opera, di cui il Sub-appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al Sub-appaltatore di richiedere speciali compensi si sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Art. 14 – Divieto di cessione dei lavori e del credito

Il Sub-appaltatore non potrà cedere, neppure in parte, né a sua volta sub-appaltare, le lavorazioni oggetto del presente contratto. È pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non sia riconosciuta dall'Impresa.

Il presente contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall'origine. Resta impregiudicato il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Sub-appaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, ivi comprese quelle contenute nell'art. 21 della legge n° 646 del 1982 e successive modifiche e/o integrazioni.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Art. 15 – Variazione del contratto di sub-appalto

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto. Il Sub-appaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.

Eventuali nuovi prezzi unitari o nuovo prezzo a corpo, oltre quelli previsti all'art. 27, saranno tra le parti concordati in analogia con i prezzi già convenuti con il presente contratto.

Art. 16 – Oneri a carico del subappaltatore

Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, il Sub-appaltatore dovrà provvedere a loro cura e spese, alla fornitura di materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ad uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera, il sub-appaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti e dovranno inoltre provvedere alle forniture di tutto quanto necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte, si intendono compresi nei prezzi convenuti.

Il Sub-appaltatore assume infine espresso impegno:

- a) affinché i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire siano delle migliori quantità esistenti in commercio nonché possiedano le caratteristiche stabilite dalle leggi o dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondano alle specifiche norme previste dal Capitolato Speciale di Appalto che regola i rapporti tra l'Impresa e il Committente principale, che il Sub-appaltatore dichiara espressamente di conoscere anche se lo stesso non viene allegato al presente contratto;
- b) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
- c) a rendere tempestivamente edotta l'Impresa - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- d) su richiesta dell'Impresa, o del Committente, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'Impresa di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- e) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- f) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
- g) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- h) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della

normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

i) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

l) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;

t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17 – Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il Sub-appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Impresa. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'Impresa - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art.18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dall'Impresa.

Parimenti il Sub-appaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Impresa compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'Impresa resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Sub-appaltatore.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Sub-appaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il Sub-appaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. CINIO GUGLIELLO


Art. 18 – Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Impresa ai sensi dell'art. 17 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti, il Sub-appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

Art. 19 – Danni

Il Sub-appaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del Sub-appaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause non a lui imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.



Il Sub-appaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

Art. 20 – Oneri a carico dell'Impresa

Restano a carico dell'impresa gli oneri di responsabilità nei confronti del Committente principale nella sua qualità di primo appaltatore, nonché la custodia del cantiere e tutti i servizi logistici necessari (baracche, uffici e servizi igienici) restando a carico del sub-appaltatore la mera esecuzione delle fasi lavorative sub-appaltate, senza nessun onere di spese generali contrattuali.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'Impresa di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Sub-appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il Sub-appaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - b) quando per negligenza del Sub-appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
 - c) quando il Sub-appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - d) qualora il Committente revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.
- Nel caso di risoluzione spetterà al Sub-appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Sub-appaltatore.

All'atto della risoluzione il Sub-appaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 22 – Recesso dal contratto

E' facoltà dell'Impresa di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 23 – Corresponsabilità del Sub-appaltatore

L'impresa, poiché risponde al Committente principale dei lavori anche dell'operato del Sub-appaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

ART. 24 – Definizione delle controversie – Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, che non fosse possibile risolvere pacificamente fra le parti, sarà demandata alla magistratura ordinaria.



Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Ragusa.

ART. 25 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 26 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto vengono appaltati a misura e la loro contabilizzazione verrà redatta in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio fra le parti.

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi concordati e che devono ritenersi accettati dal Sub-appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Per la misurazione e valutazione dei lavori si applicheranno le norme di contabilizzazione contenute nel Capitolato Speciale di Appalto che regola i rapporti tra l'Impresa ed il Committente principale dell'opera che il Sub-appaltatore dichiara espressamente di conoscere anche se non vengono allegate al presente contratto.

ART. 27 – Elenco prezzi

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura di cui al presente contratto sono quelli che vengono di seguito riportati. Essi si intendono al netto di IVA.

I lavori previsti saranno contabilizzati ai prezzi unitari del contratto principale tra il Comune di Ragusa e la Omegabuild s.r.l. con lo sconto del 18 % (DICIOTTO PER CENTO).

ART. 28 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto di sub-appalto, e ne fanno parte integrante, i seguenti documenti:

- Computo Metrico Estimativo (inerente le opere del presente contratto)


Art. 29 – Registrazione

Le parti dichiarano a tutti gli effetti di legge che il presente contratto viene emesso nell'esercizio di Imprese, art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633


Letto, approvato e sottoscritto

Palazzolo Acreide (SR), li 01/04/2012

L'Impresa


Omegabuild s.r.l.

Il Subappaltatore


Vivaio Kontogiannis SR